Trasferimento ad altro indirizzo di studio: è possibile iscriversi ad una classe precedente?

Data: 02/07/2020
Area Tematica: Alunni
Argomenti: Alunni: iscrizioni

Keywords:
#pbb #classe #trasferimento #iefp #credito #iscrizione #indirizzo #studente #inserimento #annualità #passaggio

Domanda

Richiesta di trasferimento.
Alunni chiedono il trasferimento presso il nostro istituto Professionale.

Si chiede se provenendo da altro istituto con indirizzo analogo o differente gli alunni a seguito richiesta possano essere iscritti ad una classe precedente a quella per la quale ha il titolo di accesso e dopo aver sostenuto l'esame integrativo.

Caso 1: studente ammesso alla classe quarta di un liceo scientifico chiede il trasferimento e l'iscrizione alla classe terza di un istituto Professionale.
Caso 2: studente ammesso alla classe quarta di un istituto tecnico agrario chiede il trasferimento e l'iscrizione alla classe terza di un istituto Professionale per i servizi per l'agricoltura.
Caso 3 studente proveniente dai corsi iefp o cfp ammesso alla classe quarta chiede l'iscrizione alla classe terza di un istituto professionale con indirizzo analogo o differente.

Si chiede altresì come procedere alla valutazione dei crediti scolastici e se questi possano essere riconosciuti rispetto a quelli previsti dalla scuola di provenienza.

Grazie

Risposta

Purtroppo, il problema dei passaggi nell'ambito del sistema nazionale di istruzione non è mai stato precisamente regolamentato, nonostante ciò fosse esplicitamente previsto ai sensi del D.Lgs 226/05.
Diversa la situazione dei passaggi tra Istruzione professionale e sistema di IeFP, che invece trova un puntuale riferimento nel decreto approvato previo accordo in conferenza stato regioni (DM n.427 del 22 maggio 2018, che recepisce l'accordo n.100 del 10 maggio 2018)

Nelle more di una definizione puntuale del problema, si possono quindi fornire indicazioni differenziate per i casi prefigurati dal quesito.

Nel primi due casi, che prevedono un "ingresso" da altri indirizzi del sistema di istruzione, non si ritiene possibile l'ammissione a classi precedenti a quella già frequentata, poiché si può considerare ancora vigente il Regio Decreto 652/1925 che prevede l'iscrizione alla classe corrispondente al titolo posseduto.

Anche gli artt. 192 e 193 e l'OM 90/2001 non prevedono l'ipotesi di "retrocessione", cioè di ammissione ad una classe precedente a quella già frequentata, seppure di diverso indirizzo.

Nel terzo caso, invece, può essere applicato l'art.8 dell'accordo Stato Regioni prima richiamato, che prevede, per i passaggi da IeFP a IP, la possibilità di ammissione all'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza: la valutazione dell'annualità di inserimento è rimessa alla commissione passaggi, appositamente costituita presso la scuola di inserimento. Nel caso 3) del quesito, può quindi essere possibile l'inserimento della classe terza del percorso di IP.

Per quanto concerne i crediti, è possibile riconoscere i crediti precedenti, tenendo conto, altresì, dei risultati ottenuti negli esami integrativi. In altre parole, poiché i crediti della scuola di precedenza derivavano dall'inserimento nella fascia di merito derivante dalla media dei voti, si può ipotizzare di ricalcolare tale media integrando le valutazioni delle discipline affrontate negli esami con quelle precedentemente ottenute e verificare se lo studente rientra comunque in quella fascia.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.